

Prot. N. ACIU.2008.1188

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 31/07/2008

AREA COORDINAMENTO

Via Palestro, 81 – 00187 Roma
Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.770

All' AGEA

- Ufficio Monocratico
 - Area Autorizzazione Pagamenti
 - Area Controlli
- SEDE

All' AVEPA

Via Tommaseo, 67
35131 PADOVA

All' ARTEA

Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE

e p. c. Al

Mi.P.A.A.F.

Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali

Direzione Generale delle Politiche Europee e Internazionali di Mercato
Via XX Settembre, 20
00185 ROMA

Alla Regione Puglia

Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

Al A.P.T.I.

Via Collina, 48
00187 ROMA

All' ONT

Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

- All'** **UNITAB**
Via Fabio Massimo, 72
00192 ROMA
- All'** **O. I. INTERBRIGHT**
Via Croce, 6
37060 CA' DEGLI OPPI (VR)
- All'** **Associazione Interprofessionale Tabacco**
Via Croce 6
37060 CA' DEGLI OPPI (VR)
- Al** **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al** **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al** **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al** **CAA Copagri S.r.l.**
Via Isonzo, 34
00198 ROMA
- Al** **Coordinamento CAA**
c/o CAALPA
Via L. Serra, 37
00153 ROMA
- Al** **Coordinamento CAA**
c/o AIPO
via Alberico II, 35
00193 ROMA
- Alla** **Società SIN srl**
Via Palestro, 32
ROMA

Oggetto: Settore Tabacco - controlli ai sensi dei Regolamenti n. 1973/04 del Consiglio e n. 2182/05 e 2184/05 della Commissione, recepiti mediante il Decreto MiPAF n. D/63 del 30 gennaio 2006.

Premessa

Con la presente circolare sono disciplinate le attività di controllo presso i magazzini di prima trasformazione e i centri territoriali di raccolta/acquisto di competenza, autorizzati dagli Organismi Pagatori in relazione all'ubicazione della sede sociale dell'impresa di prima trasformazione, al fine di uniformare le attività medesime. Le attività di controllo in questione, svolte secondo le modalità definite dall'Organismo Pagatore competente, riguardano:

- la consegna del tabacco secco allo stato sciolto;
- la trasformazione e condizionamento in colli del tabacco secco allo stato sciolto;
- il trasferimento del tabacco secco allo stato sciolto;
- il trasferimento del tabacco condizionato in colli in foglia;
- il trasferimento del tabacco condizionato in colli in lamina
- l'uscita definitiva, dal sistema di controllo, del tabacco trasformato e condizionato in colli;
- l'introduzione e controllo del tabacco prodotto nell'Unione Europea o proveniente da Paesi terzi;
- l'uscita definitiva, dal sistema di controllo, del tabacco greggio secco allo stato sciolto da trasformare presso altro paese dell'Unione Europea.

Definizioni

- a) ***"consegna"***, ogni operazione che comporti, nel corso della stessa giornata, la fornitura del tabacco secco allo stato sciolto ad un'impresa di trasformazione da parte di un produttore o di un'associazione di produttori in forza di un contratto di coltivazione.
- b) ***"attestato di controllo"***, il documento rilasciato dal competente organismo di controllo, con il quale si certifica la presa in consegna del quantitativo di tabacco da parte dell'impresa di prima trasformazione, nel quadro di un contratto registrato.
- c) ***"produttore associato"***, l'imprenditore agricolo, di cui all'art. 2135 del Cc., aderente ad una associazione dei produttori riconosciuta che conferisce a quest'ultima la propria produzione affinché venga commercializzata con un'impresa di trasformazione nell'ambito di un contratto di coltivazione.
- d) ***"produttore singolo"*** l'imprenditore agricolo, di cui all'art. 2135 del Cc., non aderente ad alcuna associazione riconosciuta, che commercializza la propria produzione direttamente con un'impresa di prima trasformazione nell'ambito di un contratto di coltivazione.
- e) ***"impresa di prima trasformazione"***, una persona fisica o giuridica riconosciuta che procede alla prima trasformazione del tabacco greggio, in

nome e per conto proprio, in uno o più stabilimenti di prima trasformazione dotati di impianti e attrezzature idonei.

- f) **"prima trasformazione"**, la trasformazione, del tabacco secco allo stato sciolto consegnato da un produttore, in un prodotto stabile condizionato in balle o in imballaggi, atto ad essere immagazzinato e di qualità conforme alle esigenze degli utilizzatori finali (manifatture).
- g) **"movimentazione dei tabacchi"**, organizzazione del flussi del tabacco greggio (secco allo stato sciolto e/o in colli in lamina e/o in colli in foglia) in entrata e uscita dai magazzini posti sotto controllo.

Tipologia di controllo

Le attività di controllo elencate in premessa si articolano in:

- Amministrative;
- Tecniche.

A) CONTROLLI AMMINISTRATIVI

I controlli amministrativi si differenziano in :

- Ordinari;
- Supplementari.

a) I controlli amministrativi ordinari riguardanti la fase di consegna del tabacco comprendono:

- la verifica della presenza dell'autorizzazione alla consegna del tabacco;
- l'identificazione del produttore mediante presentazione:
 - da parte dell'Associazione, per i propri soci, della copia degli impegni di coltivazione afferenti al contratto stipulati con una data impresa di prima trasformazione ed un dato magazzino;
 - da parte dell'impresa di prima trasformazione, per i produttori non associati, la copia del contratto di coltivazione (C1).

Il produttore associato che non presenzia direttamente alla consegna del tabacco presso il magazzino di prima trasformazione e/o alle attività connesse, comprese la definizione del peso netto ammesso a pagamento e quella del relativo valore attribuito alla consegna di cui trattasi, deve delegare un rappresentante dell'Associazione di appartenenza, preventivamente autorizzato, in forma scritta, dal Presidente o dal Consigliere con potere di firma.

La delega deve essere consegnata all'Organismo Pagatore prima dell'inizio delle operazioni di consegna unitamente alla copia del documento identificativo del delegato e del delegante.

Il produttore singolo non associato, che non presenzia direttamente alla consegna del tabacco presso il magazzino di prima trasformazione e/o alle attività connesse, comprese la definizione del peso netto ammesso a pagamento e quella del relativo valore attribuito alla consegna di cui trattasi, deve far pervenire, all'Organismo Pagatore, apposita procura notarile a vendere.

La procura deve essere consegnata all'Organismo Pagatore prima dell'inizio delle operazioni di consegna.

Si precisa che per le consegne presso i centri di raccolta o acquisto il singolo produttore non associato non potrà delegare altra persona.

- la verifica, mediante acquisizione della copia del Bollettino di Perizia rilasciato al produttore:
 - a) dell'acquisto da parte dell'impresa di prima trasformazione del tabacco oggetto della consegna,
 - b) di corrispondenza dei dati riportati nel bollettino stesso con quelli inseriti, mediante accesso al sito web: www.sian.it, nella CHECK LIST di controllo redatta dall'Organismo Pagatore;
- l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'Associazione attesta, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. 30 gennaio 2006, n. D/63, che ognuno dei propri associati ha rispettato le buone pratiche colturali di cui all'allegato 1 del sopra citato D.M. e che copia della certificazione, relativa a ciascun singolo associato è archiviata presso la sede dell'associazione stessa.

b) *I controlli amministrativi supplementari sono indirizzati:*

- b.1) alle Imprese di prima trasformazione;
- b.2) alle Associazioni dei produttori.

b.1) **Controlli amministrativi supplementari sulle Imprese di prima trasformazione**

Tali controlli hanno la finalità di verificare il rispetto dei requisiti per il mantenimento del riconoscimento a sottoscrivere contratti di coltivazione da parte delle imprese di prima trasformazione ed in particolare riguardano:

1. il rispetto dei termini di pagamento del prezzo contrattuale in relazione all'esito della valutazione effettuato alla consegna del tabacco, da parte dell'impresa di prima di prima trasformazione;
2. la validazione dei dati relativi alle consegne di tabacco, effettuate presso i magazzini di prima trasformazione e/o i centri di raccolta/acquisto, finalizzate alla richiesta dell'aiuto accoppiato;
3. il riscontro delle vendite dirette o indirette verso le manifatture e delle vendite ad altro trasformatore per il completamento della trasformazione;
4. le misure di controllo supplementari necessarie al fine di evitare che vengano versati aiuti non dovuti per il tabacco secco allo stato sciolto originario o proveniente da Paesi terzi.
5. la verifica del corretto svolgimento delle attività di prima trasformazione.

b.2) **Controlli amministrativi supplementari sulle Associazioni dei produttori**

Tali controlli riguardano:

1. la corretta tenuta, da parte dell'Associazione di produttori, della documentazione relativa al produttore socio;
2. la corretta erogazione ai soci dell'aiuto, nonché del prezzo d'acquisto, ed il rispetto delle relative modalità di pagamento dell'aiuto e del prezzo (bonifico bancario o postale) entro trenta giorni dall'accredito delle somme ricevute;
3. la verifica dell'erogazione degli aiuti e del prezzo del tabacco mediante l'utilizzo di un conto corrente dedicato;
4. il rispetto dei termini di erogazione degli importi relativi al prezzo del tabacco (30 giorni dalla consegna) da parte dell'impresa di prima trasformazione;
5. la validazione dei dati relativi alle consegne di tabacco, effettuate presso i magazzini di prima trasformazione e/o centri di raccolta o di acquisto;
6. le misure di controllo supplementari necessarie al fine di evitare che vengano versati aiuti non dovuti per il tabacco secco allo stato sciolto originario o proveniente da Paesi terzi.

Le risultanze dei controlli amministrativi saranno trasmesse dall'Organismo Pagatore alle Regioni competenti per territorio al fine del mantenimento o meno del riconoscimento, nel caso di Associazioni che hanno richiesto ed ottenuto il riconoscimento da questi ultimi Enti.

B) **CONTROLLI TECNICI**

I controlli tecnici hanno lo scopo di accertare:

1. che il tabacco secco allo stato sciolto presentato al controllo, al fine dell'erogazione dell'aiuto, sia del raccolto oggetto del controllo e provenga dalle zone di produzione, di cui all'art. 110 *duodecies*, lettera a) del Reg. (CE) n. 1782/2003 e corrisponda per ciascun gruppo di varietà/varietà, a quelle elencate negli allegati XXV e XXVI del Reg. (CE) 2182/05;
2. che il prodotto sia di qualità sana, leale e mercantile e privo di elementi con caratteristiche di cui all'allegato XXVII Reg. (CE) 2182/05;
3. che il tabacco secco allo stato sciolto, presentato al controllo per la consegna, non abbia subito trattamenti termici propri della fase di trasformazione industriale;
4. che il tabacco introdotto, a qualsiasi titolo, nei magazzini di prima trasformazione e/o centri di raccolta o acquisto, non sia sottratto al controllo;
5. che il quantitativo di tabacco secco allo stato sciolto oggetto di consegna sia successivamente trasformato, condizionato in colli oppure commercializzato, anche in foglia, in misura non superiore al 40% del quantitativo totale di tabacco consegnato dai produttori, ad altro trasformatore, pena la perdita del riconoscimento per il raccolto successivo (le modalità di determinazione del 40% del quantitativo totale di tabacco consegnato sono specificate al successivo punto "Controlli in Uscita");

6. che le Associazioni di produttori, i produttori non associati e le Imprese di prima trasformazione esercitino la loro attività nel rispetto della normativa vigente e dei tempi d'attuazione stabiliti dalla stessa;
7. che siano identificati i colli in ingresso contrassegnati da cartellino recante il nome del produttore, l'Associazione di appartenenza e l'anno del raccolto;
8. che il tabacco oggetto di consegna si trovi depositato presso i locali di cura o di deposito indicati dal produttore nel contratto di coltivazione e/o impegno di coltivazione.

I controlli tecnici da espletare si differenziano, per tipologia, in:

1. **controllo delle consegne del tabacco greggio secco allo stato sciolto:**

- nei locali di cura o deposito del produttore;
- nei magazzini di prima trasformazione;
- nei centri di raccolta o acquisto;

2. **controllo durante la fase di prima trasformazione e condizionamento;**

3. **controllo all'uscita per:**

- tabacco greggio secco allo stato sciolto;
- tabacco condizionato in colli oggetto di trasferimento (per vendita o per essere ulteriormente sottoposto ad una fase della prima trasformazione)
- tabacco condizionato in colli per vendita definitiva.

Di seguito, sono specificati i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli di cui sopra:

1. **controllo delle consegne del tabacco greggio secco allo stato sciolto:**

- **Controlli nei locali di cura e deposito del produttore.**

Questa tipologia di controllo è effettuata a campione ed interessa i quantitativi di tabacco giacenti presso le strutture aziendali dichiarate dai produttori nei contratti e/o impegni di coltivazione. Il campione è selezionato dall'AGEA ed è implementato su segnalazione specifica degli Organismi Pagatori. Il campione è pari almeno al 2% degli agricoltori che hanno presentato domanda di aiuto.

Le Associazioni dei produttori devono comunicare all'Organismo Pagatore, terminata la raccolta del tabacco dei propri associati, i quantitativi complessivamente stimati che saranno oggetto della consegna.

- **Controlli nei magazzini di prima trasformazione e/o centri di raccolta/acquisto**

o **Autorizzazione alle consegne**

La fase delle consegne di tabacco è consequenziale a quella contrattuale ed operativamente interessa tutti i rapporti contrattuali per i quali l'Organismo Pagatore competente ha concluso i controlli amministrativi, informatici e tecnici.

Le consegne del tabacco secco allo stato sciolto, nei magazzini di prima trasformazione e/o centri di raccolta o acquisto, hanno luogo solo se preventivamente autorizzate, a seguito di una richiesta formale da parte dell'impresa di prima trasformazione recante l'assenso dell'Associazione di produttori o del singolo produttore non associato.

L'impresa di prima trasformazione deve inviare la richiesta di autorizzazione all'Organismo pagatore.

Tale richiesta, inviata il 1° giorno ed il 15° giorno di ogni mese, deve riportare il programma delle consegne che saranno effettuate nei quindici giorni successivi, specificando magazzino principale e/o centro di raccolta dell'impresa di prima trasformazione richiedente, gli estremi del contratto, le associazioni, ed i quantitativi complessivi che presumibilmente saranno oggetto delle consegne.

L'Organismo Pagatore, entro 5 giorni lavorativi, dalla data della citata richiesta, verificata la capacità ricettiva, mezzi e strumentazione necessari al controllo delle consegne, autorizza, per un quantitativo parziale o totale, l'impresa di prima trasformazione a ricevere i quantitativi di tabacco; tale comunicazione è inviata per conoscenza anche all'Associazione interessata.

0 verifica delle giacenze presso il magazzino di prima trasformazione

Prima di iniziare le consegne del tabacco per il raccolto dell'anno interessato, l'Organismo Pagatore effettua la pesatura del tabacco allo stato greggio secco sciolto dei raccolti precedenti, presente nei magazzini (di prima trasformazione e di deposito), utilizzando a tale scopo un campione non inferiore al 10% del tabacco registrato quale giacenza di magazzino, con un limite quantitativo massimo di 500 tonn.; qualora vengano riscontrate discordanze con le evidenze contabili di magazzino, l'Organismo Pagatore procede alla pesatura integrale di tutto il tabacco greggio allo stato sciolto presente in magazzino.

Il tabacco greggio secco sciolto dei raccolti precedenti, eventualmente presenti in magazzino, deve essere fisicamente e fiscalmente separato dai locali ove avvengono le consegne e le operazioni di prima trasformazione del tabacco del raccolto di cui trattasi.

La verifica delle giacenze verrà effettuata in tutti i magazzini anche di imprese non riconosciute. Nei centri di raccolta o acquisto non possono esservi giacenze di tabacco di raccolti precedenti. Si ribadisce che all'interno dei locali oggetto di riconoscimento da parte dell'Organismo Pagatore non possono esserci aree o dipendenze esenti dal controllo.

- 0 controllo della bilancia e/o altri strumenti d'accertamento del peso (bilico, bilancia elettronica, ecc.),** nonché l'effettivo funzionamento della bilancia e/o altri strumenti d'accertamento del peso;
- 0 verifica del gruppo varietale e della varietà di tabacco oggetto della consegna,** che deve essere quella indicata nell'impegno e nel contratto di coltivazione;
- 0 pesatura integrale dei colli di tabacco sciolto** compresi gli imballaggi (ballette, scatole, casse, casse a crociera, ecc.);
- 0 determinazione della tara degli imballaggi, così come di seguito specificato:**
 - a. individuazione e numero, per ogni pesata, dei colli formati con lo stesso imballaggio;
 - b. pesatura del 5% della tipologia d'imballaggio, in modo da pervenire al peso unitario di ciascuno di essi;
 - c. determinazione della tara totale dei colli pesati moltiplicando ciascuna tipologia d'imballaggio rilevato per il numero dei colli formati con gli stessi;

- 0 **determinazione del peso lordo del tabacco al netto degli imballaggi**, per la successiva definizione della quantità di prodotto ammissibile;
- 0 **definizione quantitativa del fuori grado e delle sostanze estranee, presenti per il tabacco oggetto della consegna.**

Per ogni collo di tabacco presentato alla consegna devono essere valutate percentualmente, dall'Organismo Pagatore, le foglie che non possiedono i requisiti qualitativi minimi per essere ammesse all'aiuto (fuori grado) e la presenza di sostanze estranee, tali percentuali, devono essere applicate, in detrazione, al peso lordo al netto degli imballaggi;

- 0 **determinazione del peso netto di tabacco consegnato** sottraendo dal peso lordo al netto degli imballaggi, la quantità di tabacco fuori grado e la quantità di sostanze estranee determinate per il tabacco oggetto della consegna;
- 0 **adeguamento del tasso d'umidità, del coefficiente e del relativo peso d'adeguamento.**

Questa operazione richiede una particolare accortezza nello scegliere le foglie di tabacco che costituiranno il campione per la determinazione dell'umidità e la successiva preparazione dello stesso prima di sottoporlo alle prove di umidità. Il prelievo del campione deve avvenire secondo le modalità operative indicate nell'allegato XXIX del Reg. (CE) n. 2182/05 al quale si rimanda per una corretta applicazione.

- 0 **definizione del peso netto a pagamento**, determinato sottraendo o sommando al peso netto del tabacco consegnato i quantitativi di tabacco calcolati in base all'adeguamento per umidità;
- 0 **compilazione della Check List Controllo** per la determinazione delle tare (fuori grado, sostanze estranee e adeguamento umidità);
- 0 **definizione del peso netto ammesso ad aiuto**: questo è determinato in automatico dal sistema informatico presente sul portale SIAN in base alle consegne certificate con la Check-List di Controllo.
- 0 **registrazione giornaliera di tutte le consegne**, previa acquisizione, in copia, del bollettino di perizia debitamente firmato dall'impresa di prima trasformazione, associazione e produttore, sia a livello analitico, per singolo produttore sia a livello di totali giornalieri.

Non può essere sottoposto a controllo tabacco per il quale non è stata definita la perizia qualitativa e il relativo prezzo d'acquisto e per il quale non viene acquisito, in copia, il bollettino di perizia; pertanto, il tabacco non può essere depositato nel luogo dove sono effettuate le operazioni di controllo delle consegne (magazzino di trasformazione, centro di raccolta e/o acquisto) e la ripresa delle consegne effettuate da altri produttori potrà avvenire solo dopo la rimozione della consegna non definita.

L'Associazione di produttori, il singolo produttore non associato o l'Impresa di trasformazione, qualora insorgano contestazioni in fase di consegna, possono richiedere all'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 171 *quater nonies* del Reg. (CE) 2182/05 di nominare una Commissione di valutazione qualitativa del tabacco. L'Organismo Pagatore nomina la Commissione e comunica alle parti il giorno in cui il tabacco oggetto della consegna contestata sarà sottoposto alla verifica quali-quantitativa dalla Commissione di valutazione; pertanto, solo in questo caso il tabacco oggetto di contestazione potrà rimanere, isolato fiscalmente, nei locali adibiti alla consegna. La Commissione di valutazione conosce le contestazioni insorte fra Produttore/Associazione ed Impresa; essa è composta da un unico perito che rappresenta sia il produttore che l'Associazione, da un perito che rappresenta l'Impresa di prima

trasformazione e dal presidente nominato dall'Organismo Pagatore. I periti delle parti devono essere liberi professionisti regolarmente iscritti agli Albi professionali.

In ogni caso il Presidente della Commissione di valutazione provvede a redigere ed a sottoscrivere il verbale dell'attività svolta; predispone inoltre tutta la documentazione inerente l'ammissibilità all'aiuto del tabacco, secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale.

Si precisa che tutte le controversie generate per contestazioni quali-quantitative devono essere risolte entro i termini fissati per la conclusione delle consegne fissato, come per il raccolto 2007, al 15 marzo.

I magazzini di prima trasformazione, i magazzini di deposito ed i centri di raccolta/acquisto, rimangono sotto controllo permanente – fiscale, se hanno giacenze di tabacco greggio secco sciolto, per tutto il periodo delle consegne e, comunque, fino all'ultimazione delle operazioni connesse alla lavorazione e al condizionamento del tabacco (anche di raccolti precedenti) e l'Organismo Pagatore deve:

- a) redigere apposito verbale di giacenze di magazzino
- b) aggiornare, a sistema informatico portale SIAN., la banca dati in relazione a quanto rilevato con la verifica effettuata.

0 Per i centri di raccolta o acquisto, l'Organismo Pagatore, deve:

- 1) acquisire l'autorizzazione, rilasciata dall'Organismo Pagatore competente, se diverso, relativa al riconoscimento del centro;
- 2) verificare, prima dell'inizio delle operazioni di consegna, la totale assenza di eventuali giacenze di tabacco;
- 3) acquisire l'elenco dei produttori che effettueranno le consegne di tabacco presso il centro stesso;
- 4) contrassegnare ogni singolo collo con un cartellino, debitamente firmato, dal quale si evinca l'impresa di trasformazione acquirente, il nome del produttore cedente, il gruppo varietale/varietà ed il peso lordo;
- 5) far stivare il tabacco ricevuto, nell'attesa di trasferimento dal centro di raccolta o acquisto al magazzino di prima trasformazione, separato per singola consegna e per produttore;
- 6) verificare che il tabacco oggetto di consegna non sia stato sottoposto a trattamenti termici successivi a quelli ordinari della fase di cura agricola;
- 7) autorizzare il trasferimento del tabacco ricevuto al magazzino di prima trasformazione, ovvero acquisire l'autorizzazione al trasferimento, rilasciata all'impresa di trasformazione dall'Organismo Pagatore competente; controllare il trasferimento stesso e comunicare all'Organismo Pagatore presso il trasformatore, se diverso, l'inizio del trasferimento; in tal caso deve, altresì, trasmettere, contestualmente alle operazioni di trasferimento, i documenti riguardanti le quantità di tabacco oggetto del trasferimento stesso. Il predetto tabacco deve essere ricevuto esclusivamente presso lo stabilimento di trasformazione al quale il centro di raccolta o acquisto è collegato o altro magazzino di trasformazione dell'impresa interessata.

Il tabacco consegnato presso il centro di acquisto può essere trasferito per vendita, se il quantitativo riguarda il 40% del totale, o per lavorazione ad altro trasformatore, in base a quanto disposto dal D.M. 30 gennaio 2006, n. D/63. L'Organismo Pagatore effettua i controlli previsti dalla normativa vigente per tale tipo di operazione.

Il produttore, singolo o associato, effettua la consegna del tabacco greggio secco allo stato sciolto, esclusivamente nel magazzino di trasformazione o nel centro di raccolta/acquisto. Pertanto, il produttore che effettua più consegne di tabacco è tenuto a consegnare l'intera sua produzione nel luogo di controllo dove ha effettuato la prima consegna.

- **Controllo durante la fase di Prima Trasformazione e Condizionamento**

Il tabacco greggio secco allo stato sciolto si intende trasformato se è sottoposto al seguente trattamento tecnico/industriale:

1. umidificazione: trattamento del tabacco con vapore acqueo per essere manipolato;
2. cernita: separazione del tabacco secondo il grado d'impiego, tenendo conto delle dimensioni della foglia, del colore, del tessuto, dell'integrità, della maturità e della presenza o meno di difetti;
3. riessiccazione ed acquisizione di una data misura d'umidità che permetta al tabacco l'immagazzinamento prolungato (tra il momento di acquisto e quello di impiego nella manifattura);
4. battitura: separazione del parenchima fogliare (strips >0,5 cm di diametro) dalle costole e nervature (stems) e scraps (<0,5 cm) limitatamente alle varietà per cui è richiesta;
5. condizionamento: predisposizione del tabacco in appositi contenitori (scatole, sacchi, ecc.) di peso omogeneo, pronti per essere consegnati all'industria manifatturiera o all'acquirente;

A seguito delle operazioni di trasformazione del tabacco greggio secco allo stato sciolto, l'impresa di trasformazione deve redigere un registro dei colli distinto per varietà, annata del raccolto, per tipo di prodotto ottenuto (foglia intera, lamina) e tipo di imballaggio (cartoni, ballotti): su tale registro dovranno essere annotati tutti gli scarichi di colli per movimentazioni (trasferimento, rilavorazione, vendita, ecc.).

L'Organismo Pagatore, a seguito delle verifiche quotidiane sulla trasformazione, deve informatizzare tutti i dati relativi sia ai quantitativi avviati alla lavorazione che a quelli prodotti dalla lavorazione stessa, al fine di tracciare tutte le movimentazioni a cui il tabacco è sottoposto prima, durante e dopo la lavorazione.

In occasione di verifiche delle spedizioni del tabacco, delle giacenze di magazzino o dei controlli amministrativi, il registro redatto dall'impresa dovrà essere messo a disposizione dell'Organismo

Pagatore che ne verifica la corrispondenza con i dati in proprio possesso. In caso di discordanza l'impresa e l'Organismo pagatore verificheranno la correttezza dell'inserimento a sistema dei dati di carico e scarico (bolle, verbali, ecc. tutti già firmati da entrambi le parti) provvedendo alla riconciliazione contabile delle scritture, redigendo apposito verbale.

Le lavorazioni del tabacco nei magazzini di prima trasformazione sono consentite solo se l'impresa di trasformazione ne dà comunicazione formale all'Organismo Pagatore, obbligandosi con essa a comunicare il peso lordo di tabacco avviato giornalmente alla lavorazione, distinto per varietà e per tipo di prodotto (foglia intera, da balle o in colli, lamina, definendo "lamina" le foglie di tabacco con diametro non inferiore a 0,5 cm).

• **Controlli all'uscita**

I controlli all'uscita del prodotto dai magazzini delle imprese di prima trasformazione si differenziano a seconda che interessino:

- Tabacco greggio secco allo stato sciolto per vendita o lavorazione in conto terzi;
- Tabacco in colli oggetto di trasferimento per essere sottoposto ad una fase della trasformazione;
- Tabacco in colli per vendita definitiva;
- Tabacco secco allo stato sciolto o trasformato in colli da sottoporre a distruzione a fronte di eventi straordinari quali alluvioni, fermentazioni non controllate, attacchi parassitari dopo la consegna;

a) **Tabacco greggio secco allo stato sciolto:**

La movimentazione del tabacco greggio secco sciolto può avvenire esclusivamente tra imprese di prima trasformazione riconosciute, previa autorizzazione rilasciata dall'Organismo Pagatore, nel limite massimo del 40% della quantità totale consegnata (senza distinzione per stabilimento di trasformazione, gruppo varietale o varietà) dall'impresa di trasformazione interessata. In caso di superamento del 40% l'Organismo Pagatore competente provvede alla revoca del riconoscimento.

Fermo restando il limite quantitativo del 40%, l'impresa di prima trasformazione, al fine di agevolare la commercializzazione e le richieste del mercato, entro il limite del 30% contrattato, potrà richiedere l'autorizzazione al trasferimento per vendita ad altra impresa di prima trasformazione, anche se materialmente non tutto il prodotto è stato consegnato e posto sotto controllo. In quest'ultimo caso, l'autorizzazione all'uscita è condizionata alla preventiva messa sotto controllo della quantità di tabacco oggetto dell'autorizzazione stessa e al fine del rispetto del limite quantitativo del 40% del tabacco consegnato l'ulteriore trasferimento potrà avvenire esclusivamente a chiusura delle consegne di tutto il tabacco contrattato.

Si precisa che, qualora il quantitativo trasferito, pari al 30% del contrattato, alla chiusura delle consegne di tutto il tabacco contrattato dovesse superare il limite quantitativo del 40% del tabacco consegnato a chiusura delle consegne, l'impresa di trasformazione non incorrerà in alcun tipo di sanzione..

L'Organismo Pagatore, presso il magazzino dal quale il tabacco esce deve registrare la quantità lorda oggetto del trasferimento e presso il magazzino che riceve il tabacco, deve registrare il predetto quantitativo:

- a. sul “registro tabacco allo stato sciolto”, intestato all'impresa di trasformazione destinataria, evidenziando che trattasi di tabacco oggetto di trasferimento per vendita;
- b. sul “registro tabacco allo stato sciolto”, da intestare all'impresa di trasformazione mittente se trattasi di trasferimento per lavorazione in base ad un contratto di gestione temporanea del magazzino come disposto dal D.M. D/63 del 30.01.2006,;
- c. sul “verbale trasferimento tabacchi sciolti”, documento riepilogativo del trasferimento effettuato

b) Tabacco greggio secco allo stato sciolto per lavorazione presso paesi della UE

La richiesta di trasferimento del tabacco secco allo stato sciolto può essere inoltrata dalle Imprese di trasformazione riconosciute, che preventivamente presentano all'Organismo Pagatore competente la documentazione attestante il riconoscimento dell'impresa di trasformazione del magazzino di destinazione e la garanzia, per il quantitativo oggetto di trasferimento, secondo le modalità e procedure che lo stesso determinerà. Il tabacco oggetto di tale trasferimento sarà computato come facente parte del limite massimo del 40% della quantità consegnato ai fini del mantenimento del riconoscimento del trasformatore.

c) Tabacchi in colli oggetto di trasferimento per essere nuovamente lavorati o venduti e subire una ulteriore lavorazione)

Il trasferimento può interessare:

- c.1 tabacco condizionato in colli in foglia - l'impresa mittente può procedere, in nome e per conto proprio mediante idoneo contratto, ad una fase della prima trasformazione presso altra struttura; la comunicazione deve essere inoltrata direttamente all'Organismo Pagatore (non è necessario alcun tipo di autorizzazione, ma semplice comunicazione all'Organismo Pagatore competente per territorio)

L'impresa di prima trasformazione, prima di effettuare il trasferimento, deve comunicare all'Organismo Pagatore il numero dei colli, il quantitativo lordo, il magazzino di destinazione e l'impresa di trasformazione che effettuerà l'ulteriore fase di prima trasformazione ed esibire il contratto sottoscritto per la lavorazione in nome e per conto proprio della specifica fase di lavorazione.

L'Organismo Pagatore, verificato il contratto e ricevuta la predetta comunicazione, informa l'Organismo Pagatore competente per il magazzino di ricevimento, se diverso, ed effettua le operazioni di trasferimento. Presso l'impresa ricevente l'Organismo Pagatore apre un “Registro dei tabacchi in colli in foglia” dedicato all'impresa mittente.

L'impresa di prima trasformazione mittente deve comunicare e potrà effettuare l'uscita definitiva del tabacco, ai fini della commercializzazione, anche dal magazzino dell'impresa di trasformazione destinataria.

- c.2 tabacco condizionato in colli in foglia venduto ad altra impresa di prima trasformazione in via definitiva e che verrà sottoposto a rilavorazione; tali quantitativi verranno

considerati quale tabacco greggio secco allo stato sciolto (dopo averli riportati al peso secco sciolto iniziale)

- c.3 tabacco condizionato in colli in lamina venduto ad altra impresa di prima trasformazione in via definitiva (non è necessario alcun tipo di autorizzazione, ma semplice comunicazione all'Organismo Pagatore per le verifiche di competenza). Anche in questo caso l'impresa di prima trasformazione mittente, prima di effettuare il trasferimento, deve comunicare all'Organismo Pagatore il numero dei colli, il quantitativo lordo e netto, il magazzino di destinazione e l'impresa di trasformazione che acquista in via definitiva il prodotto. L'Organismo Pagatore, ricevuta la predetta comunicazione, informa l'Organismo Pagatore competente per il magazzino di ricevimento, se diverso, ed effettua le operazioni di trasferimento. Le informazioni quali – quantitative relative al tabacco trasferito, dovranno essere registrate in via informatica dall'Organismo Pagatore sull'apposito “*Registro tabacchi in colli in lamina*” intestato all'impresa ricevente, ma recante la dizione “*tabacco acquistato dall'impresa ...*” (mittente), il cui scarico potrà avvenire solo verso manifatture.

- d) tabacchi in colli per vendita definitiva

L'impresa di prima trasformazione interessata alla spedizione finale del tabacco in colli deve darne comunicazione formale all'Organismo Pagatore competente, che procederà alle verifiche della spedizione finale.

- e) Tabacco da sottoporre a distruzione

La richiesta di distruzione del tabacco deve essere inoltrata all'Organismo Pagatore, previa autorizzazione, la distruzione deve essere effettuata in presenza di funzionari dell'Organismo medesimo, che redige apposito verbale.

Dichiarazione di vendita per uscita definitiva

In tutti i casi sopra indicati (ad eccezione del caso *sub e*), qualora l'uscita definitiva del prodotto avvenga tramite un'impresa di prima trasformazione (o commerciante) diversa dall'impresa di prima trasformazione che ha contrattato il prodotto in questione, l'impresa acquirente (o il commerciante) deve rilasciare all'impresa mittente i documenti di spedizione, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, **che attesti che il tabacco oggetto dell'uscita definitiva è stato venduto a manifattura.**

❖ RISULTANZE DEI CONTROLLI

Le risultanze delle attività di controllo sono acquisite mediante apposite funzioni informatiche al fine di tracciare, storicizzare e monitorare le movimentazioni e le giacenze del tabacco delle singole imprese di prima trasformazione.

Tutta l'attività di controllo deve garantire la corretta erogazione degli aiuti accoppiati ai produttori, che il tabacco non venga sottratto al controllo fino al completamento delle operazioni di prima trasformazione e condizionamento e che nessun quantitativo di tabacco greggio possa essere presentato più volte al controllo.

Modulistica

L'Organismo Pagatore trasmetterà alle Associazioni di produttori ed alle Imprese di prima trasformazione i fac-simile di modelli da utilizzare.

Il Direttore dell'Area Coordinamento

(Dott. Giancarlo NANNI)